

Corte di Cassazione sez. IV pen. – 28 gennaio 2010, n. 3585 – Pres. Rizzo – Rel. D’Isa

Art. 172 Codice della Strada – Obbligo di indossare le cinture di sicurezza – Trasporto di cortesia – Sinistri – Morte del terzo trasportato – Mancato uso delle cinture di sicurezza – Responsabilità del conducente – Omicidio colposo – Configurabilità.

Risponde del reato di omicidio colposo, il conducente di un veicolo che non abbia imposto l'uso delle cinture di sicurezza al terzo trasportato poi deceduto in conseguenza di un incidente stradale.

Infatti, in base alle regole della comune diligenza, il conducente ha l'obbligo, non solo, di pretendere dal passeggero che questi indossi le cinture di sicurezza, ma anche, di rifiutarne il trasporto o, eventualmente, di arrestare il veicolo in caso di renitenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. ricorre in Cassazione avverso la sentenza, in data (omissis), della Corte d’Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna, emessa nei suoi confronti, il (omissis), dal Tribunale di Agrigento in ordine al delitto di cui all’art. 589, comma 2, c.p. aggravato dalla violazione della normativa sulla circolazione stradale.

In sintesi il fatto.

In data (omissis), intorno alle ore 22,30, l’autovettura (omissis), condotta da A. e con a bordo G., seduto sul sedile posto a fianco del conducente, e G., seduto sul sedile posteriore, percorreva la S.P. (omissis), in direzione di quest’ultima località. Poco dopo l’uscita dall’abitato di (omissis) ed alla fine di un breve tratto rettilineo esteso mt. 85 circa, seguito da una curva destrorsa, all’inizio di detta curva l’autovettura sbandava sulla propria destra, urtando contro un grosso masso e parzialmente ribaltandosi su un fianco; a seguito di tale evento il G. veniva sbalzato dal proprio sedile verso l’esterno, decedendo dopo l’urto a causa di frattura cranica.

Il Tribunale, nel rilevare che nessuno specifico addebito poteva essere mosso all’ A. per la sua condotta di guida, specie sotto il profilo della velocità, certamente inferiore al limite massimo esistente nel tratto interessato dal sinistro, e, comunque, del tutto adeguata al tipo di strada percorso e alle condizioni ambientali, individuava, quale causa della morte del G., il mancato allaccio da parte di questi della cintura di sicurezza, che - se indossata al momento di sbandamento dell’auto e del suo successivo parziale ribaltamento - avrebbe verosimilmente attutito il colpo dal medesimo subito contro una superficie dura e, in ogni caso, avrebbe impedito la sua espulsione dall’autovettura, evento dal quale sono discese le conseguenze letali.

Il Primo giudice riteneva, quindi, l’imputato responsabile di un comportamento colposo, sia generico che specifico (art. 172 C.d.S. che impone l’uso delle cinture di sicurezza e che rende responsabile il conducente nel caso in cui non vengano usate dal passeggero, prescrivendogli l’obbligo, in caso di rifiuto, di non trasportarlo), per non aver preteso che il G. indossasse la cintura di sicurezza o, comunque, per non essersi accorto negligenzemente che non l’aveva indossata.

La Corte del merito, nel ritenere infondati i motivi di appello, ha fatto proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado.

A base del ricorso il G. pone i seguenti motivi;

1. Violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 589 c.p. e artt. 522 e 546 c.p.p.

Il comportamento colposo contestato al ricorrente, come chiaramente leggesi nel capo d'imputazione, è quello di aver tenuto una non corretta condotta di guida e non certo il non aver imposto al passeggero l'uso della cintura di sicurezza.

Sotto tale profilo è stata eccepita la nullità ai sensi dell'art. 521 c.p.p. per mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza.

2. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato, in quanto manca, nella motivazione, qualsiasi accertamento sulla esortazione del ricorrente al trasportato ad indossare la cintura di sicurezza prima di intraprendere il viaggio, ovvero se lo stesso conducente si fosse reso conto che il passeggero al suo fianco non indossasse la cintura proseguendo, inconsapevolmente, nella guida dell'autovettura.

3. Violazione di legge in quanto la Corte è pervenuta ad un giudizio di responsabilità dell' A. attraverso un giudizio di verosimiglianza individuando l'unica causa del sinistro "...nel mancato allaccio... della cintura di sicurezza che...avrebbe verosimilmente attutito il colpo subito dal G. contro una superficie dura..." omettendo, così, di motivare sulla reale causa del sinistro.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi esposti sono infondati, sicché il ricorso va rigettato.

Quanto all'eccezione in rito si rileva, innanzitutto, che essa non è stata oggetto dei motivi di appello, anzi con il gravame di merito specificamente si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto che il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del G. è stata l'unica causa dell'evento morte, senza, però, che su tale circostanza i consulenti-periti abbiano svolto alcun accertamento tecnico.

Si adduce ancora, nei motivi di appello, che le dichiarazioni rese in dibattimento sul punto, sia dal consulente del P.M. che dal perito nominato d'ufficio, concernono deduzioni ed ipotesi, atteso che il quesito specifico in ordine al mancato uso delle cinture di sicurezza non è mai stato il tema d'indagine tecnica affidato agli ausiliari del giudice. Ed, inoltre, si critica la sentenza del Tribunale per non aver verificato l'elemento psicologico del reato contestato con riferimento alla consapevolezza o, meglio, alla negligente omissione dell' A. di avvertire il G. di indossare la cintura di sicurezza.

Orbene, tali deduzioni difensive oggetto del gravame di merito, evidenziano che l'imputato, per altro non contumace sia in primo che in secondo grado, in riferimento a tale condotta colposa ha avuto non solo contezza di essa ma avuto anche modo di difendersi.

L'art. 521 c.p.p., al comma 1, consente al giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma il capoverso dello stesso articolo impone la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora accerti la diversità del fatto, senza alcuna possibilità di prosciogliere o assolvere da quello originariamente contestato.

Rilevata, infatti, la diversità del fatto emerso nel dibattimento, il giudice perde automaticamente la disponibilità del procedimento e, dunque, non può pronunciarsi su quello originariamente contestato: un provvedimento in tal senso sarebbe manifestamente abnorme, precludendo la possibilità dell'inizio di una nuova azione penale.

In sostanza, il principio della necessaria correlazione tra il fatto storico contestato e quello ritenuto in sentenza trae il suo fondamento dall'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato.

Si deve evitare, infatti, che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi, presentando esso connotati materiali del tutto difformi da quelli descritti nel decreto che ha disposto il giudizio.

E', però, indirizzo giurisprudenziale, oramai costante, di questa Corte quello secondo cui la violazione del principio in parola si concretizza quando vi è mutamento del fatto, determinato da una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta in cui si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: ne consegue che la violazione del diritto di difesa, cui presiede la regola in esame, non sussiste quando l'imputato, nel corso del processo, si sia trovato comunque nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (V. da ultimo: Sez. III, sentenza n. 35225 del 28.06.2007, Rv. 237517, imp. Di Martino; Sez. VI sentenza n. 8987 del 31.10.2007, Rv. 235924, imp. Cicoria; Sez. IV sentenza n. 10103 del 15.01.2007, Rv. 226099, imp. Granata; Sez. VI sentenza n. 34879 del 10.01.2007, Rv. 237415, imp. Sartori; Sez. III sentenza n. 818 del 6.12.2005, Rv. 233257, imp. Pavanel).

In buona sostanza, la correlazione tra accusa e decisione non va intesa in senso meccanicistico e formale, si deve ritenere, come prima evidenziato, che vi sia comunque tale correlazione tutte le volte che l'imputato ha avuto un'effettiva possibilità di difesa in ordine a tutte le circostanze rilevanti del fatto, che siano emerse nel giudizio.

Per il caso che ci occupa l'impostazione originaria del fatto, nei suoi elementi caratterizzanti, è stata recepita dal Tribunale e poi dalla Corte di merito, sebbene, effettivamente si sia evidenziata, nell'accadimento del fatto, la circostanza del mancato uso della cintura di sicurezza da parte della vittima non specificamente contestata.

Ma, come già evidenziato, che l'imputato abbia avuto modo di difendersi è fuori di dubbio.

Quanto agli altri due motivi del ricorso, la cui trattazione può essere unitaria, la censura in ordine al mancato accertamento del nesso causale tra la condotta colposa ritenuta dai giudici del merito e l'evento morte, nella sentenza impugnata è infondata.

La Corte territoriale evidenzia che, sebbene l'accertamento su tale condotta non sia stato oggetto dei quesiti posti al perito d'ufficio, ciò nonostante l'ausiliario del giudice (e per altro anche il consulente del P.M.), dopo aver escluso addebiti di condotta di guida imprudente o negligente o inosservante della disciplina sulla circolazione dei veicoli, nel fornire, comunque, una risposta in ordine alla causa dell'evento morte ha concluso che "non solo l'unica causa del sinistro è addebitabile al mancato

allacciamento della cintura di sicurezza da parte della vittima, ma che è certo che la vittima non l'avesse indossata: in tal senso sono stati individuati, quali indici rilevatori di tale fatto, l'espulsione della vittima dall'abitacolo della vettura; il regolare alloggiamento delle cinture nelle loro sedi; l'integrità di esse e del meccanismo di aggancio, privo di difetti o malfunzionamenti".

Quanto poi all'indagine sull'elemento psicologico del reato consistente nella consapevolezza da parte dell' A. del mancato allacciamento delle cinture di sicurezza da parte del passeggero al suo fianco e nell'aver, ciononostante, proseguito nella guida, questa Corte ha affermato (V. Sez. 4, Sentenza n. 9904 del 27/09/1996 Ud. Rv. 206266; Sez. 4, Sentenza n. 9311 del 29/01/2003 Ud. Rv. 224320) che il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia.

Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura.

Non si condivide, in punto di diritto, l'osservazione del ricorrente secondo cui, ancorché si ritenga doveroso prima della partenza assicurarsi che il passeggero al suo fianco, *rectius*, tutti i passeggeri (l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza è esteso anche ai passeggeri dei sedili posteriori), indossino le cinture di sicurezza, non si può, poi, pretendere che il conducente, concentrato nella guida, debba sincerarsi se essi continuino ad indossarla. Trattasi questo di un comportamento oggettivamente inesigibile in ragione del principio dell'affidamento verso i terzi.

La tesi non può essere condivisa e va disattesa in quanto essa è contrastata dal fondamentale principio secondo cui la colpa altrui non elimina la propria.

L'influenza di altre cause che sono prevedibili nel processo di verifica dell'evento nocivo non vale ad interrompere il rapporto causale, per l'assorbente rilievo che chi è titolare di una posizione di garanzia (nel caso di specie specificamente attribuita dalla norma: art. 172 C.d.S.) deve poter prevedere e prevenire le altrui imprudenze ed avventatezze e conseguentemente uniformare la propria condotta ai comuni canoni di accortezza la cui osservanza, nella specie, era tanto più doverosa costituendo il mancato allacciamento della cintura di sicurezza di per se un pericolo collegato all'uso dell'automobile, quale mezzo di trasporto; e, per altro la cintura di sicurezza rappresenta la misura specificamente deputata a prevenire conseguenze dannose alla persona in caso di incidente stradale.

La condotta colposa della vittima è stato il fattore originante ma non esclusivo dell'evento, giacché anche il comportamento dell'imputato ha contribuito a produrlo, non avendo egli imposto l'uso della misura idonea, e a sua disposizione, a prevenirlo.

D'altronde, far riferimento all'affidamento del comportamento del terzo in un caso in cui, come quello che ci occupa, tale comportamento è sotto il diretto e continuo controllo del titolare della posizione di garanzia non risponde alle condizioni del suo ambito di operatività come più volte rimarcate da questa Corte (V. Sez. IV, Sentenza n. 31462 del 26/05/2006 Ud. Rv. 235423).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.